

AVVISO RELATIVO ALLA PROROGA DELLE SOSPENSIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ART. 56 DECRETO LEGGE CURA ITALIA

Il 15 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legge N. 104 ("Decreto Agosto") che modifica il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, così detto "**Decreto Cura Italia**" in vigore dal 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020.

Al riguardo, l'art. 65 del Decreto Agosto interviene sull'art. 56 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni in Legge 27/2020), relativo alla moratoria per i finanziamenti concessi alle PMI, per spostare il termine dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021. L'art. 77, comma 2, dello stesso Decreto prevede, inoltre, che per le sole imprese del comparto turistico la moratoria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), concernente il pagamento delle rate dei mutui, è prorogata fino al 31 marzo 2021 (misura, quest'ultima, con applicazione subordinata ad autorizzazione da parte della Comunità Europea).

Imprese che hanno usufruito della misura prevista dall'art. 56 comma 2 del DL Liquidità

Le imprese che hanno già usufruito delle misure di cui al DL Cura Italia, **fruiranno della proroga della moratoria automaticamente, senza doverne fare richiesta e senza formalità, fino al 31 gennaio 2021.**

Per le imprese del comparto turistico la moratoria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), concernente il pagamento delle rate dei mutui, è prorogata automaticamente fino al 31 marzo 2021 (misura con applicazione subordinata ad autorizzazione da parte della Comunità Europea)

Sarà possibile **rinunciare** alla sospensione entro il termine del 30 settembre 2020 con utilizzo dei moduli messi a disposizione dei Clienti interessati.

La Filiale di riferimento resta a disposizione dei Clienti per eventuali chiarimenti.

Nuove richieste

Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), presentano esposizioni che non sono state ancora ammesse alle misure di sostegno, potranno richiedere di usufruire di tali misure entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56 del DL Cura Italia.

Le nuove richieste di applicazione delle misure devono essere presentate unitamente ad un'autocertificazione contenente le seguenti dichiarazioni:

- di essere una Micro, Piccola o Media Impresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia
- ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Effetti delle misure di supporto all'economia previste dal Decreto Cura Italia

Inibitoria di revoca degli affidamenti

Su richiesta dei Clienti, le aperture di credito a revoca e i prestiti per anticipi su crediti, esistenti al 29 febbraio 2020, o, se successivi, alla data di pubblicazione del decreto Cura Italia, 17 marzo 2020, non potranno essere revocati dal Banco, in tutto o in parte, fino al 31 gennaio 2021, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Proroga delle scadenze

Su richiesta dei Clienti i prestiti non rateali, con scadenza prima del 31 gennaio 2021, possono essere prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità.

Sospensione del pagamento delle rate

Per i mutui, i finanziamenti rateali, il pagamento delle rate in scadenza prima del 31 gennaio 2021 può essere sospeso fino al 31 gennaio 2021 senza maggiori oneri su richiesta dei Clienti. Per le imprese del comparto turistico il pagamento sarà sospeso fino al 31 marzo 2021 senza maggiori oneri (misura subordinata ad autorizzazione della Comunità Europea).

Può essere richiesta la sospensione dell'intera rata, oppure della sola quota capitale.

Nel caso di sospensione dell'intera rata, alla ripresa dell'ammortamento, gli interessi maturati al tasso contrattuale sul debito residuo in essere all'atto della sospensione e per il periodo complessivo della sospensione stessa, verranno ripartiti sulla durata residua del mutuo/finanziamento, così come contrattualizzata, e addebitati contestualmente alle scadenze delle singole rate residue senza applicazione di ulteriori interessi.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale sono dovute rate di soli interessi, al tasso contrattuale e alle scadenze originarie previste, calcolate sul debito residuo in essere all'atto della sospensione, per il periodo complessivo della sospensione stessa.

Sia in caso di proroga delle scadenze, sia in caso di sospensione del pagamento delle rate, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sono aggiuntivi rispetto a quelli determinati originariamente nei rispettivi contratti.

Esempio di calcolo

Esempio con gli effetti della proroga della sospensione **della sola quota capitale** della rata per un mutuo a tasso fisso sospeso per 6 mesi a partire dalla data del 10/04/2020 (data assunta a titolo esemplificativo) e **prorogato per ulteriori 4 mesi**

Mutuo erogato il 16/04/2018

Importo mutuo: 100.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1.65%

Durata: 10 anni, scadenza 10/05/2028

Numero rate da rimborsare: 120

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 904,54 euro (oltre spese incasso rata)

Scadenza prima rata prima sospesa: 10/04/2020

Scadenza prima rata oggetto della proroga 10/10/2020

Durata sospensione: 6 mesi, prorogata di 4 mesi;

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 85.879,15 euro

Capitale residuo alla data di decorrenza della proroga della sospensione: 85.879,15 euro

Importo rata periodo sospensione: 113.95 euro (oltre spese incasso rata)

Importo rata periodo proroga sospensione: 113.95 euro (oltre spese incasso rata)

Importo rata post proroga sospensione (scadenza 10/02/2021): 904,54 euro (oltre spese incasso rata)

Scadenza finale mutuo: 10/03/2029

Esempio con gli effetti della proroga della sospensione totale della rata per un mutuo a tasso fisso sospeso per 6 mesi a partire dalla data del 10/04/2020 (data assunta a titolo esemplificativo) e prorogato per ulteriori 4 mesi

Mutuo erogato il 16/04/2018

Importo mutuo: 100.000,00 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1.65%

Durata: 10 anni, scadenza 10/05/2028

Numero rate da rimborsare: 120

Periodicità rata: mensile

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 904,54 euro (oltre spese incasso rata)

Scadenza prima rata prima sospesa: 10/04/2020

Scadenza prima rata oggetto della proroga 10/10/2020

Durata sospensione: 6 mesi, prorogata di 4 mesi;

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 85.879,15 euro

Capitale residuo alla data di decorrenza della proroga della sospensione: 85.879,15 euro

Importo rata periodo sospensione totale: 0,00 euro

Importo rata periodo proroga sospensione totale: 0,00 euro

Totale quota interessi periodo sospensione: 1.139,50 euro

Importo rata post proroga sospensione (scadenza 10/02/2021): 904,54 euro a cui si aggiungerà 12,95 euro (oltre spese incasso rata)

Scadenza finale mutuo: 10/03/2029

MODULISTICA

Clicca [qui](#) per scaricare la modulistica